

**ALLEGATO "F" ALL'ATTO
N. 901 RACC. E N. 1621 REP.**

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SERVIZI PER IL VOLONTARIATO MODENA

Art. 1 Costituzione e sede

1.1. E' costituita con sede in Modena alla Via Cittadella n. 30 l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE SERVIZI PER IL VOLONTARIATO MODENA" (di seguito indicata anche brevemente "ASVM").

Art. 2 Principi ispiratori

2.1. Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa della Associazione sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza.

Art. 3 Finalità

3.1. L'Associazione, direttamente o tramite accordi e convenzioni con altri soggetti, svolge attività prevalentemente a favore delle realtà del volontariato.

3.2. In particolare l'Associazione si pone l'obiettivo di:

- fornire consulenze (legali, fiscali ecc...), assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività nel campo della solidarietà;
- promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative e le attività del volontariato e di altri soggetti operanti nel campo della solidarietà, soprattutto a livello provinciale;
- favorire i rapporti e le relazioni tra le stesse organizzazioni di volontariato, specie fra quelle che operano nello stesso settore o sullo stesso territorio, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze;
- stimolare le relazioni e la collaborazione tra il volontariato e istituzioni pubbliche e private, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per progettare e attuare gli interventi più opportuni;
- predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà e della partecipazione;
- offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale;
- allestire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione e di qualificazione dei volontari e di cittadini interessati a tematiche sociali;
- offrire consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- contribuire all'attuazione dei progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato, anche in rete con altri soggetti, fornendo alle stesse, prestazioni o servizi previsti dagli stessi progetti.

- sostenere la cultura della legalità e della trasparenza nel mondo del volontariato e più in generale nella vita sociale, facendosi promotrice di iniziative specifiche anche in raccordo con le istituzioni e altri soggetti.

3.3 L'associazione, previo prioritario svolgimento dei propri servizi a favore delle realtà del volontariato, potrà inoltre svolgere servizi inerenti all'oggetto sociale a favore di altri soggetti e realtà associative impegnate nel non profit, nel campo della solidarietà e promozione sociale, della cittadinanza attiva e dell'impegno culturale. Tale attività potrà essere svolta esclusivamente con risorse diverse da quelle erogate dal Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato (di seguito indicato anche brevemente "CoGe") con costi a carico del committente, sulla base di progetti e convenzioni approvati dal Consiglio direttivo.

3.4. L'Associazione adegua ed aggiorna l'offerta dei servizi in base alla normativa vigente e alle richieste del mondo del volontariato.

3.5. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà sia istituire apposite strutture di servizio, sia gestire centri di servizio per il volontariato di cui all'art.15 della Legge 266/91, potrà inoltre avvalersi delle prestazioni di consulenti esterni, collaboratori e di altri soggetti. E' previsto il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte per l'Associazione.

3.6. L'Associazione ricerca e stabilisce forme di collegamento e di coordinamento con altri enti e organismi che perseguono i medesimi fini.

L'ASVM valorizza le caratteristiche delle associazioni membre in relazione ai loro territori di provenienza, anche attraverso le consulte e i coordinamenti locali e promuove la loro partecipazione in tutti i momenti decisori ed operativi della vita dell'associazione.

Il consiglio direttivo per favorire una maggiore presenza dell'associazione nei territori e l'allargamento della base sociale potrà promuovere gruppi di lavoro distrettuali, assemblee territoriali, delegare singoli membri del consiglio ai rapporti con i diversi distretti e realizzare tutte le attività che consentano uno stretto collegamento con le realtà del territorio.

Art. 4 Aderenti

4.1. Possono aderire all'Associazione, nella persona di un loro rappresentante designato nominalmente dall'Organo direttivo, esclusivamente organizzazioni di volontariato o loro raggruppamenti formalizzati, iscritte o non iscritte nel registro provinciale e nel registro regionale, con sede nella provincia di Modena, che siano interessate a partecipare all'attività dell'Associazione e in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 266/91.

4.2. Le organizzazioni iscritte al registro provinciale o re-

gionale devono costituire la maggioranza degli aderenti. Qualora per qualunque motivo tale maggioranza venisse meno, il direttivo deve procedere all'immediata convocazione di un'assemblea straordinaria per esaminare le cause di tale situazione e prendere gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la continuità dell'attività.

4.3. L'ammissione di un'organizzazione non iscritta al registro del volontariato facente richiesta ed avente diritto potrà essere sospesa qualora determinasse il venir meno della condizione di cui al comma 4.2 precedente. La condizione di associato sarà riconosciuta automaticamente nel momento in cui cesseranno di esistere le condizioni della sospensione.

Art. 5 Ammissione ed esclusione

5.1. La domanda di ammissione, da presentare in forma scritta e nella quale si dichiara di accettare i contenuti del presente statuto, è valutata dal Consiglio direttivo che dovrà tener conto di quanto previsto all'articolo precedente. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.

5.2. Le organizzazioni aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:

- a - il venir meno dei requisiti stabiliti dalla legge;
- b - dimissioni volontarie;
- c - mancato versamento della quota sociale annuale;
- d - ingiustificata assenza dalle assemblee per tre volte consecutive. Si considera ingiustificata qualsiasi assenza non motivata per iscritto;
- e - attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dal presente statuto, con le attività deliberate dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea dell'Associazione e per ogni altro motivo ritenuto grave dal Consiglio direttivo il quale ne riferisce alla prima assemblea.

5.3. Prima di procedere all'esclusione di una delle associazioni membre, salvo il caso di mancato versamento della quota associativa annuale, il Consiglio direttivo procederà a contestarle per iscritto i motivi di avvio della procedura e a concedere un termine per la difesa o la regolarizzazione.

La delibera di esclusione è impugnabile di fronte alla Commissione di Garanzia.

5.4. La qualità di aderente non è trasmissibile ad altre associazioni.

5.5. Presso la sede dell'ASVM è tenuto il registro delle organizzazioni di volontariato aderenti.

Art. 6 Diritti e doveri degli aderenti

6.1. Le associazioni aderenti hanno diritto di:

1. partecipare alle assemblee con diritto all'elettorato attivo e passivo in persona di un rappresentante di cui all'art. 4.1 se ammesse a far parte dell'associazione da almeno sei mesi.
2. accedere ai verbali degli organi dell'associazione se-

condo modalità preventivamente stabilite.

3. essere informati sulle attività e le iniziative dell'Associazione.

6.2. Le associazioni aderenti hanno il dovere di:

1. rispettare e far rispettare le norme dello statuto, ispirando la propria attività ai principi di cui all'art.2 dello statuto

2. versare le quote sociali nell'ammontare stabilito dall'Assemblea

3. garantire le prestazioni concordate.

4. partecipare all'attività associativa, promuovendone la crescita sia nel territorio che nel settore di appartenenza.

6.3. Tutte le associate si impegnano a promuovere la conoscenza e le finalità dell'Asvm.

Art. 7 Gli organi dell'Associazione

7.1. Sono organi dell'Associazione:

a - l'Assemblea delle associazioni;

b- il Consiglio direttivo;

c- il Presidente;

d- la Commissione di garanzia

e- l'Organo di controllo contabile.

Gli organi dell'associazione di cui ai punti b, c, d, e, hanno durata triennale.

La rielezione di ciascun membro è ammessa in modo consecutivo una sola volta ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo contabile.

La composizione degli organi deve rispondere alla più ampia e differenziata rappresentatività della base sociale. L'attività degli stessi deve essere ispirata al principio della trasparenza e della democrazia interna.

Il Consiglio direttivo, l'Organo di controllo contabile e la Commissione di garanzia sono eletti dall'assemblea degli associati secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ASVM. I componenti di nomina del CoGe possono deliberare esclusivamente su materie derivanti dalla gestione di risorse di provenienza del Fondo speciale per il Volontariato. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più membri di detti organi il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla loro sostituzione seguendo l'ordine dei non eletti sulla base del numero dei voti ottenuti fino ad esaurimento della lista dei candidati. In caso di parità di preferenze il Consiglio procede al sorteggio. Dell'avvenuta sostituzione il Consiglio darà comunicazione all'assemblea alla prima riunione.

Il venir meno della maggioranza dei membri eletti in un organo è motivo di decadenza dello stesso. In tal caso si procederà a nuova elezione secondo le modalità previste dal regolamento.

Entro quindici giorni dalla loro elezione gli organi statutari si riuniscono per il loro insediamento formale e per l'as-

segnazione delle rispettive cariche di presidenza.

Il primo Consiglio direttivo è convocato dal consigliere anagraficamente più anziano.

Art. 8 L'Assemblea delle associazioni

8.1. L'assemblea delle associazioni è costituita da tutti i rappresentanti delle organizzazioni aderenti all'Associazione; ciascun membro dell'assemblea non può essere nominato da più di una organizzazione, in caso di serio impedimento il rappresentante può essere sostituito da persona appartenente alla stessa organizzazione o dal rappresentante di un'altra organizzazione aderente muniti di delega scritta. Nessun rappresentante può accumulare più di una delega.

Oltre ai rappresentanti delegati, possono partecipare all'assemblea anche i soci delle organizzazioni aderenti all'Associazione Servizi per il Volontariato Modena senza diritto di voto.

8.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo che la convoca in via ordinaria almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo il caso di urgenza. In caso di assenza del Presidente l'assemblea è presieduta dal vicepresidente o da persona designata dall'assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e spetta al Presidente constatare il diritto di voto all'Assemblea stessa.

8.3. L'Assemblea è riunita in seduta ordinaria o in seduta straordinaria. In seduta straordinaria è convocata secondo le modalità previste all'art. 16 per modifiche statutarie, in caso di scioglimento e in casi previsti per legge.

8.4. La convocazione dell'assemblea ordinaria può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un decimo degli aderenti. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta nei 15 giorni successivi.

8.5. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti.

8.6. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria, trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.

8.7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.8. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

a - stabilire il numero dei membri degli organi di cui all'art. 7

b - eleggere i membri del Consiglio direttivo dopo averne determinato il numero;

c - eleggere i componenti della Commissione di Garanzia

d - eleggere i componenti dell'Organo di controllo contabile;
e -designare i componenti o nominare i rappresentanti del CSV (Centro di Servizio per il Volontariato),
negli organismi esterni o ratificare le nomine effettuate dal Consiglio Direttivo su mandato dell'assemblea stessa;
f - definire gli obiettivi e deliberare i programmi di attività in relazione alle finalità di cui all'art. 3 proposti dal Consiglio direttivo;
g - discutere ed approvare il bilancio consuntivo entro il 31 maggio di ogni anno e quello preventivo entro il 28 febbraio di ogni anno;
h - stabilire l'ammontare delle quote associative;
i - discutere ed approvare i regolamenti proposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi o servizi.

8.9. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

8.10. Il verbale delle sedute da redigere nei tempi richiesti dalla ordinaria diligenza, da conservare in apposito registro consultabile da tutti gli aderenti deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 9 Il Consiglio direttivo

9.1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i rappresentanti di cui all'art. 4.1. ed è composto da 5 a 9 membri, di cui uno di nomina del CoGe, in caso di affidamento all'ASVM del Centro di servizio per il volontariato. La composizione del Consiglio direttivo deve rispondere ai criteri fissati all'Art. 7 comma 1, quarto capoverso e garantire il pluralismo e l'alternanza nelle funzioni di direzione, gestione e controllo dell'Associazione e l'equilibrio tra le aree di intervento e le dimensioni delle organizzazioni.

9.2. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante convocazione scritta almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il caso di urgenza, con cadenza almeno bimestrale, e quando lo richiedano almeno un terzo dei consiglieri. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

9.3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice presidente.

9.4. Il Consiglio direttivo di norma delibera a maggioranza semplice.

Non è ammessa presenza per delega ad altro consigliere o socio.

9.5. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano salvo il caso in cui le delibere riguardino singole persone ovvero quando almeno un terzo dei consiglieri richieda la votazione a scrutinio segreto.

9.6. Il Consiglio direttivo attua gli orientamenti strategici decisi dall'assemblea e adempie gli obblighi amministrativi dell'Associazione ed in particolare ha i seguenti compiti:

a - elegge nella sua prima seduta il presidente, il vice presidente ed eventualmente il tesoriere;

b - propone all'assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, dei suoi organi, delle strutture di servizio da questa costituite e/o gestite;

c - sottopone per l'approvazione all'assemblea il programma di lavoro annuale;

d - presenta all'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;

e - accoglie o respinge con parere motivato le domande di adesione delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato;

f - delibera riguardo all'estromissione di un'organizzazione come previsto per i motivi di cui all'art. 5.2 riferendone in assemblea;

g - ratifica o modifica nella prima seduta successiva i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

9.7. Qualora nell'ordine del giorno siano previste delibere che coinvolgono i Consiglieri relativamente a rapporti parentali, professionali o, in casi di conflitto d'interesse riguardanti l'associazione di appartenenza, il Consigliere coinvolto dovrà astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione.

Entro sei mesi dall'insediamento il Consiglio direttivo emana un documento programmatico sui principali obiettivi da perseguire durante il mandato.

9.8. Il verbale delle sedute da conservare in apposito registro a disposizione di tutti gli aderenti deve essere firmato dal Presidente e dal segretario. Il verbale è oggetto di lettura e approvazione nell'incontro successivo.

Il segretario della seduta viene nominato ad ogni incontro anche tra i non soci e ha compiti di mera verbalizzazione degli incontri.

9.9. I membri dell'Organo di controllo contabile possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 10 Il Presidente, il Vice presidente e il Comitato di Presidenza

10.1. Il Presidente del Consiglio direttivo è eletto da quest'ultimo fra i suoi membri con voto favorevole di almeno i 2/3 del numero di consiglieri determinato dall'assemblea.

In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto per due votazioni consecutive, la delibera deve essere presa a maggioranza semplice dei componenti.

La votazione avviene a scrutinio palese o segreto secondo le modalità decise dal Consiglio stesso, o a voto segreto qualora sia richiesto da almeno 1/3 dei consiglieri.

10.2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente.

10.3. Egli convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo; in sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vicepresidente o, in mancanza, il consigliere delegato dal Presidente.

10.4. In caso di necessità e urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.5. Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza del Consiglio direttivo in una sessione appositamente convocata.

Il Presidente resta in carica per gli adempimenti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore.

10.6 Il Presidente e il Vice presidente, al fine di agevolare e favorire i lavori del consiglio direttivo, possono costituire un Comitato di presidenza.

Art. 11 La Commissione di garanzia

11.1. La Commissione di garanzia è composta da tre membri eletti dall'Assemblea, candidati dalle associazioni socie con almeno tre anni di adesione all'associazione, tra persone di riconosciuta competenza e autorevolezza.

La commissione al suo interno elegge un presidente.

11.2. La commissione di garanzia ha il compito di:

- vigilare sulla corretta applicazione della normativa di settore, dello statuto e dei regolamenti interni dell'associazione;
- deliberare sull'eventuale impugnazione dell'esclusione di associazioni socie;
- dirimere le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione e i suoi organi.

11.3 La commissione di garanzia delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti.

11.4 In caso di contenzioso giudica su richiesta di una delle parti secondo equità e giustizia senza formalità di procedura nel rispetto del principio del contraddittorio.

11.5 Nelle attività di vigilanza agisce di sua iniziativa, su richiesta di un Organo dell'Associazione o su segnalazione scritta e firmata anche di una sola organizzazione aderente.

11.6 I membri della commissione di garanzia possono partecipare senza diritto di voto agli incontri degli altri organi, previa richiesta.

Art. 12 L'Organo di controllo contabile

12.1. L'Organo di controllo contabile è costituito da tre a cinque componenti, di cui uno nominato dal CoGe, in caso di affidamento all'ASVM del Centro di servizio per il volontariato.

I membri di nomina assembleare sono scelti tra persone candidate dalle organizzazioni aderenti anche non iscritte ad esse, ma con competenze in materie tecniche e contabili.

L'organo al suo interno elegge un presidente.

12.2. L'Organo di controllo contabile accerta la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e controlla il bilancio consuntivo dell'associazione.

12.3. L'Organo di controllo contabile inoltre potrà avvalersi della collaborazione di un revisore contabile esterno, incaricato dal Consiglio Direttivo, iscritto all'albo dei revisori avente i requisiti di legge per esercitare le funzioni di cui al punto 2.

12.4. I membri dell'Organo di controllo contabile possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

12.5. Esso agisce di sua iniziativa o su richiesta di un Organo dell'Associazione oppure su segnalazione scritta e firmata anche di una sola organizzazione aderente.

12.6. L'Organo di controllo contabile deve riferire almeno annualmente all'assemblea con una relazione scritta.

Art. 13 Gratuità delle cariche, incompatibilità e assicurazione

13.1. Le cariche sociali sono gratuite. E' previsto il rimborso delle spese vive sostenute dai membri degli organi di cui all'articolo 7 per l'esercizio delle loro funzioni.

13.2. Le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

13.3. Tutti i membri degli organi di cui all'art. 7 sono assicurati secondo quanto previsto dalla legge e normative vigenti e si possono prevedere ulteriori coperture per responsabilità civile, tutela legale e infortunio.

13.4. I membri degli Organi eletti non possono rappresentare le associazioni socie in assemblea e né far parte di un altro Organo.

Il Regolamento ASVM stabilisce ulteriori casi di incompatibilità rispetto ai principi contenuti negli articoli 7 e 9 del presente Statuto.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge e normative vigenti non può far parte degli organi dell'Associazione chiunque abbia responsabilità diretta all'interno di organismi istituzionalmente preposti al finanziamento e/o al controllo dell'Associazione Servizi per il Volontariato e/o di strutture da questa promosse e/o gestite di cui all'art. 3 del presente statuto.

Inoltre non possono far parte degli organi elettivi di cui

all'art. 7 :

- persone che hanno rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione a progetto, di consulenza professionale, di fornitura o qualunque altro tipo di collaborazione a titolo oneroso con l'ASVM, e/o con strutture da questa promosse o gestite;
- presidenti, vicepresidenti, legali rappresentanti, amministratori di organizzazioni (società, fondazioni, associazioni di qualunque tipo) che abbiano rapporti di fornitura e/o collaborazione a titolo oneroso con l'ASVM, e/o con strutture da questa promosse e gestite;
- appartenenti agli organi direttivi di organismi a cui le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio provinciale di riferimento attribuiscono funzioni di rappresentanza, così come disposto dell'art. 16 della L.R. 12/05.

La funzione di Presidente e l'appartenenza al Consiglio Direttivo, alla Commissione di Garanzia e all'Organo di controllo contabile comporta, per il membro eletto, la decadenza dalla qualità di rappresentante della propria organizzazione nell'Assemblea dell'ASVM.

L'associazione dovrà tempestivamente provvedere alla sua sostituzione.

Art. 14 Il Bilancio

14.1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

14.2. Il bilancio deve rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di un intero anno solare; va redatto secondo le norme civilistiche e fiscali vigenti per gli enti non commerciali e in particolare per le organizzazioni di volontariato. Detto bilancio sarà corredato da rendiconti specifici riguardanti progetti e/o gruppi di attività particolarmente significative e rilevanti. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti.

Qualora sia affidata all'ASVM la gestione del Centro di servizio per il volontariato, le somme assegnate provenienti dal Fondo speciale saranno gestite e rendicontate separatamente rispetto ad altri contributi o diverse entrate.

Art. 15 Patrimonio - Risorse economiche

15.1 Il patrimonio dell'associazione è quello derivante da tutte le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività, che l'associazione trae dalle quote sociali versate e dalle fonti seguenti:

- a - contributi di privati;
- b - contributi dalla Comunità Europea, dallo Stato, Enti locali, Enti e soggetti pubblici e/o privati;
- c - contributi di istituzioni, enti ed organismi internazionali;
- d - donazioni e lasciti testamentari;
- e - entrate derivanti da eventuali attività commerciali e

produttive marginali;

f - rendite da beni immobili e mobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

g - qualsiasi altra fonte prevista dalla normativa vigente.

Qualora siano accettati contributi espressamente vincolati ad uno scopo l'Associazione si impegna al rispetto di tali vincoli predisponendo, se del caso, separate rendicontazioni.

15.2. I finanziamenti che pervengono all'Associazione sono depositati presso istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo, salva diversa espressa disposizione del finanziatore.

15.3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di persona delegata dal Consiglio direttivo.

Art. 16 Modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione

16.1. Le proposte di modifica dello statuto o di scioglimento dell'Associazione possono essere avanzate da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea o dal Consiglio direttivo; per discutere tali proposte e deliberare in merito deve essere convocata una riunione dell'assemblea in seduta straordinaria.

16.2. Le assemblee per la modifica dello Statuto sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli associati.

Le delibere riguardanti le modifiche sono prese a maggioranza semplice dall'assemblea. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti all'associazione.

16.3. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto.

Art. 17 Durata dell'associazione

17.1. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 18 Norma di rinvio

18.1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e successive modifiche in materia, al codice civile e al regolamento dell'ASVM.

Art.19 Norma transitoria

Le modifiche approvate relativamente agli organi sociali entreranno in vigore a partire dal rinnovo delle cariche sociali dell'anno 2011.

Qualora vi siano norme del Regolamento ASVM non conformi all'articolato del presente Statuto le stesse si considerano decadute.

**Allegato munito delle prescritte sottoscrizioni marginali di:
Alessandro Cantoni e Raffaele Panno Notaio (vi è l'impronta**

del sigillo).